



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 1072-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «Codice dell'ordinamento militare», nella parte in cui, in riferimento all'Arma dei carabinieri, prevede che, in relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alla tabella 4, allegata al medesimo codice dell'ordinamento militare, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli del ruolo normale con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura non superiore a sette;
- VISTO il quadro I (specchio C - anno 2027) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, come sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, relativo al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri e, in particolare, le colonne 2 e 8, che fissano, rispettivamente, in 436 unità la consistenza organica del grado di colonnello e in 38 il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello, a partire dall'anno 2027;
- VISTO l'articolo 2211-bis del codice dell'ordinamento militare, il quale, nel determinare la disciplina transitoria sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, al comma 7, prevede che in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 9 giugno 2026, registrato alla Corte dei conti in data 1° luglio 2026 n. 2969, recante la «Determinazione, per l'anno 2027, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale ad esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, suddivise per grado» e, in particolare, l'allegata tabella 1 nella parte in cui fissa la consistenza organica del grado di colonnello in misura pari a 404 unità;
- CONSIDERATO l'andamento del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

RAVVISATA l'esigenza di determinare il numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da attribuire nell'anno 2027 ai tenenti colonnelli aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado;

Sulla proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

DECRETA

Art. 1

Numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo normale da attribuire nell'anno 2027 ai tenenti colonnelli aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado.

1. Per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, il numero delle promozioni da attribuire per l'anno 2027 ai tenenti colonnelli aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado è fissato in misura pari a sette unità.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL MINISTRO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GUIDO CROSETTO
In Data/On Date:
giovedì 27 agosto 2026 10:06:39

